

Codice A1414C

D.D. 23 febbraio 2021, n. 253

**Approvazione convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL Città di Torino per la collaborazione della dott.ssa Alessandra Merendino nell'ambito del Settore "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori" ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.**



**ATTO DD 253/A1400A/2021**

**DEL 23/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** Approvazione convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL Città di Torino per la collaborazione della dott.ssa Alessandra Merendino nell'ambito del Settore "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori" ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.

La Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali, nell'ambito del Servizio sanitario Regionale, concorrono alla realizzazione di obiettivi comuni di promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Aziende volte allo studio, all'approfondimento, alla ricerca, all'organizzazione sanitaria e a tutte le attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con Deliberazione n. 39-6099 del 07 dicembre 2017 è stato approvato per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, senza oneri a carico del Bilancio regionale, l'Accordo – quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali ai fini di quanto indicato nel sopra richiamato art. 16 della Legge Regionale n. 16/2016: tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, demandato al Direttore Regionale della Direzione Sanità sia l'approvazione dello schema-tipo di convenzione redatto in conformità ai criteri e modalità di cui all'accordo-quadro sia l'attivazione delle singole collaborazioni professionali.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Preso atto che la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino in data 02/02/2018 hanno sottoscritto il citato Accordo quadro.

Vista la nota prot. n. 2976 del 26 gennaio 2021 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha proposto all'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino la collaborazione, ai sensi della citata DGR n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, con la dott.ssa Alessandra Merendino, in virtù delle specifiche competenze amministrative e dell'esperienza maturate con riguardo alle attività in seno al Dipartimento di Salute Mentale, per la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Per quanto sopra, si intende stipulare con l'ASL Città di Torino apposita Convenzione per la collaborazione della dott.ssa Alessandra Merendino, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno lavorativo pari a tre giorni settimanali.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino n. 141/02.01 del 17 febbraio 2021 con cui l'Azienda ha approvato la convenzione con la Regione Piemonte per la collaborazione della dott.ssa Alessandra Merendino - assistente amministrativo - ai sensi della DGR n. 39-6099 del 07.12.2017 nell'ambito del Settore "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori", con un impegno di tre giorni alla settimana, alle condizioni di cui all'allegato a), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità della collaborazione della dott.ssa Alessandra Merendino, che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.
- DGR n. 39-6099 del 07 dicembre 2017
- Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018

#### *determina*

- di approvare la convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, allegata alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato A), per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, della dott.ssa Alessandra Merendino per l'espletamento di funzioni, a supporto del Settore "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori", inerenti gli ambiti dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie psichiatriche, attività che richiedono specifiche competenze amministrative, per un impegno orario di circa n. 3 giornate lavorative settimanali;
- di dare atto che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nello schema di convenzione allegato alla D.D. n. 90 del 09/02/2018 e non

comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e smi, art. 23, comma 1, lettera d.

Il Dirigente del Settore A1414C  
dr.ssa Silvia Martinetto

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)  
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All.\_\_CONVENZIONE\_MERENDINO.doc

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## REGIONE PIEMONTE

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA  
CITTA' DI TORINO PER LA COLLABORAZIONE DELLA DR.SSA  
ALESSANDRA MERENDINO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 DEL  
7/12/2017, NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE SANITA' E WELFARE -  
SETTORE "REGOLE DEL SSR NEI RAPPORTI CON I SOGGETTI  
EROGATORI"**

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che,

nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 - 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini e la D.D. n. 90 del 09/02/2018 ha approvato lo schema di convenzione - tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del SSR.

L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino con Deliberazione del Direttore Generale n. 141/02.01 del 17 febbraio 2021 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. .... del ..... ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò

TRA

**La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016)**, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla

Sanità e Welfare, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

**L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (C.F. n. 11632570013)**, nella persona del Direttore della S.C. Affari Generali, Dott.ssa Ada MARTORANA, delegata dal Direttore Generale con deliberazione n. 1727/A.01/2018 del 13.9.2018, ai fini della presente convenzione domiciliata presso la sede legale dell'Azienda.

*SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE*

AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto di supporto al Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie psichiatriche.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore A1414C "Regole del SSR nei rapporti con

i soggetti erogatori" la dr.ssa Alessandra Merendino, qualifica professionale assistente amministrativo, dipendente dall'ASL Città di Torino.

L'assegnazione temporanea della dr.ssa Alessandra Merendino ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per un impegno di 3 giorni settimanali.

3. L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta dr.ssa Alessandra Merendino presso il Settore A1414C della Direzione dell'Assessorato Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la dr.ssa Alessandra Merendino è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n: 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La dr.ssa Alessandra Merendino permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL Città di Torino.

Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla

propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il

collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, anche in relazione alle attività assegnate dal Direttore Regionale Sanità, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione la dr.ssa Alessandra Merendino è tenuta a restituire alla Direzione regionale Sanità e Welfare, presso la quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

**REGIONE PIEMONTE**

Il Direttore Regionale alla Sanità' e Welfare

dr. Fabio AIMAR

(FIRMATO DIGITALMENTE)

**per l'ASL Città di Torino**

Il Direttore S.C. Affari Generali

dr.ssa Ada MARTORANA

(FIRMATO DIGITALMENTE)